

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
2. Prestazione oggetto dell'appalto
3. Presa visione documentazione di gara e chiarimenti
4. Soggetti ammessi alla gara
5. Condizioni di partecipazione
6. Modalità di presentazione della documentazione
7. Comunicazioni
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
9. Subappalto
10. Cauzione provvisoria
11. Contributo ANAC
12. Modalità presentazione dell'offerta
13. Contenuto della Busta A
 - 13.1 Cauzione
 - 13.2 Istanza
 - 13.3 Dichiarazioni
 - 13.4 Dichiarazione CCIAA
 - 13.5 Documentazione capacità economico-finanziaria
 - 13.6 Documentazione capacità tecnico-organizzativa
 - 13.7 Documentazione ex art. 49 del Codice
 - 13.8 Versamento ANAC
 - 13.9 Passoe
 - 13.10 Scheda anagrafica
14. Contenuto Busta B
15. Criterio di aggiudicazione
- 15.1 valutazione offerta tecnica ed economica
 16. Svolgimento gara e aggiudicazione provvisoria
 17. Aggiudicazione definitiva
 18. Informazioni complementari
- 19.1 Protocollo di Legalità
- 19.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
- 19.3 Codice di comportamento
- 19.4 Art. 34 comma 35 L 221/2012
 20. Sanzioni

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale d'Appalto

1. Oggetto, importo e durata della concessione

Gara, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 54 comma 2 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel prosieguo Codice), **per l'affidamento in concessione** del servizio di:

- a) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, e bonifica mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, eseguita con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o comunque dispersi di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi, aspirazione della emulsione risultante; nonché con recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.);
- b) recupero del carico disperso a seguito di incidente stradale;
- c) rimozione, trasporto, consegna ad un Centro di raccolta e successiva demolizione di veicoli a motore o non, quale ne sia il numero, rinvenuti da Organi di polizia stradale sul territorio del Comune, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia interesse, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la previsione dell'Art. 159, comma 5, del Codice della Strada, e come tali costituenti rifiuti speciali secondo l'Art. 231 del D. Lgs. n. 152 del 30/04/2006, il D. Lgs. 209/2003 e il D.M. 460/1999.

Valore presunto del contratto : € 3.120.000,00 IVA esclusa calcolate sulle prestazioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici, **per quattro anni**, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero), per un totale di € 3.806.400,00 IVA inclusa. Il valore presunto del contratto è stato desunto dalla media degli interventi di ripristino stradale effettuati nel triennio 2012/2014 (arrotondato a n. 1300 interventi) moltiplicato per la tariffa massima di intervento con aspirazione liquidi indicati nel CSA pari ad € 600,00 per quattro anni.

Di seguito si indica il numero medio degli interventi di pulizia stradale a seguito di sinistro effettuati nel triennio 2012-2013-2014:

DATI STORICI INERENTI SINISTRI STRADALI					
ANNO	SINISTRI RILEVATI	RICHIESTA INTERVENTO CON PULIZIA DELLA STRADA	RIS SENZA FERITI	RIS CON FERITI	RIS CON DECESSI
2012	4191	1235	1969	2192	35
2013	3864	1260	1825	1998	31
2014	4237	1449	2017	2195	23
MEDIA TRIENNIO	4097	1314	1937	2128	30

Tali dati sono forniti solo a titolo indicativo. Il numero degli interventi da effettuarsi sono quelli effettivamente risultanti dalle richieste di intervento della Centrale Operativa del Servizio Polizia Locale

CIG (e CUP se previsto): 64744304 A 7

Determinazione Dirigenziale n. 101 del 14/11/2015 del Servizio Autonomo Polizia Locale

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è Cap. Improta Giuseppina; e-mail: polizialocale.amm@comune.napoli.it

Durata della concessione: anni quattro dalla stipula del contratto o dall'esecuzione anticipata richiesta dalla stazione appaltante.

Il corrispettivo, trattandosi di concessione di servizi, è costituito dalle tariffe massime indicate nella tabella del Capitolato Speciale di Appalto. Tale corrispettivo sarà a carico esclusivamente dell'assicurazione RCA del veicolo incidentato e in nessun caso potrà intendersi a carico della P.A.

2. Prestazioni oggetto della concessione

La concessione si compone delle prestazioni di cui all'art. 1 lettere a,b,c del presente disciplinare.

CPV: 90611000-3

3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti

Tutta la documentazione di gara è visionabile sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.napoli.it/bandi nella sezione "*Forniture (beni e servizi)*".

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo e-mail: polizialocale.amm@comune.napoli.it, entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.3.4 del bando di gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo www.comune.napoli.it/bandi nella sezione "*Forniture (beni e servizi)*".

4. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8.

In particolare:

-gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 34 comma 1 del Codice;

-gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), e-bis) e f) del predetto articolo;

-gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice e del presente disciplinare di gara.

Ai consorzi stabili, di cui alla lett. c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), e-bis) ed f) si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice.

N.B. Non essendo prevista prestazione secondaria, non è ammissibile il Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

5. Condizioni di partecipazione

- Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater) del Codice;

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37 comma 7 – primo periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b del Codice, ai sensi dell'art. 37 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del Codice vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio si cui all'art. 34 comma 1 lett. c (consorzi stabili).

6. Modalità di presentazione della documentazione

- 6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice, con sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso), allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante (N.B. E' sufficiente una sola copia del documento per ciascun dichiarante anche in presenza di più dichiarazioni);

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

- 6.2 La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano a tal fine le disposizioni di cui agli artt. 38 comma 5, 39 comma 2, 45 comma 6 e 47 del Codice.

- 6.3 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del Codice.

N.B. Ai sensi degli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del Codice (introdotti dalla L. 114/2014) la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 3.220,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter del Codice, costituisce causa di esclusione.

7. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo *posta elettronica certificata*.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 82/2005, in caso di indicazione dell'indirizzo di PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.

8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi degli artt. 39, 41 e 42 del Codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

-8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 39 del Codice

Iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati.

-8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 41 del Codice -

a) Producano in sede di gara almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie.

In caso di RTI le referenze bancarie devono essere prodotte da ciascuna impresa che compone il costituendo RTI, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

L'offerente che per giustificati motivi non sia in grado di presentare due referenze bancarie, è tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Amministrazione precedente. All'uopo si precisa che la scrivente Amministrazione precedente considera l'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, documento non idoneo ad attestare che l'offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l'adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un'autocertificazione di

dati non verificabili dall'Amministrazione precedente. L'Amministrazione precedente considera, invece, idonei a provare la capacità economica e finanziaria dell'operatore offerente i seguenti documenti:

- referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l'operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.);
- bilanci degli ultimi 3 anni (2012-2013-2014), sottoscritti dal legale rappresentante e da un revisore contabile o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell'ente;

b) abbiano maturato nel corso degli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) un fatturato globale almeno pari al valore presunto della concessione in oggetto. Tale dichiarazione concernente gli ultimi tre esercizi è necessaria all'Amministrazione precedente per appurare la capacità economica degli operatori, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela; in caso di RTI, il requisito viene soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà portare la quota maggioritaria.

-8.3 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - ex art. 42 del Codice

- a) Abbiamo eseguito, negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), prestazione identica a quella oggetto della presente concessione, in almeno 2 capoluoghi provinciali o amministrazioni comunali con 100.000 o più abitanti, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, avvalorata da documentazione attestante la regolarità del servizio. In caso di RTI il requisito deve essere soddisfatto in capo all'impresa mandataria capogruppo;

- b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie:

1. categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente;
2. categoria 9 "bonifica di siti", come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998;

- c) Certificazioni di qualità ISO 9001:2008 ed ISO 14001/2004 relative all'attività richiesta;

I requisiti di cui alle lett. b) e c) devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento e non possono essere oggetto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di consorzio stabile, si richiamano gli artt. 277 del DPR 207/2010 e 35 del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

9. Subappalto

Per la concessione in oggetto è vietato il subappalto.

10. Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i

contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta *e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Amministrazione Comunale nel corso della procedura.* La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. ***La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.*** La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento.

11. Contributo ANAC

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00), scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP).

12. Modalità di presentazione dell'offerta

Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire, nel giorno e all'orario stabiliti nel bando di gara, al **Protocollo Generale – Gare, sito in P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo – 80133 Napoli**, in qualsiasi modo, compresa la consegna a mano, un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente con l'indirizzo completo, telefono-fax e PEC, oggetto della gara, il numero della determinazione di indizione, relativo codice CIG. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve od eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste distinte, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante mittente, oggetto della gara e relativo CIG:

BUSTA A "Documentazione Amministrativa"

BUSTA B "Offerta Tecnica"

13. Contenuto della BUSTA A "*Documentazione Amministrativa*"

Nella busta A "*Documentazione Amministrativa*", devono esseri contenuti i seguenti documenti:

13.1 Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 10.

13.2. Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura in copia conforme all'originale.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006:

- I consorzi stabili, ex art. 36 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- In caso di soggetti di cui alle lett. e-bis) ed f) dell'art. 34 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 37 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice;

o in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 37 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.3. Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente attesta:

- **A)** di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto; di aver preso visione degli atti e della natura dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve;
- **B)** di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
- **C)** di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla m-quater) del Codice e ss.mm.ii., indicando anche tutte le eventuali condanne subite, per le quali abbia beneficiato della non menzione, di cui all'art. 38, comma 2) del Codice e ss.mm.ii.;
- **D)** i nominativi e le generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38 comma 1 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ALLEGANDO le dichiarazioni rese da ciascun soggetto di cui alle richiamate lettere, di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui alle lett. b), c), ed m-ter) dell'art. 38 comma 1 del Codice. Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui alla lett. c) del richiamato articolo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non siano in condizione di rendere le suddette dichiarazioni, il legale

rappresentante potrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, "per quanto di propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

- **E)** ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del Codice e ss.mm.ii, i concorrenti dovranno allegare una delle seguenti dichiarazioni alternative: 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente; 3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- **F)** di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99, indicando l'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica, ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da essa derivanti;
- **G)** di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
- **H)** che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- **I)** di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- **L)** di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- **M)** di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- **N)** l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90;
- **O)** di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- **P)** di accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata, ivi comprese quelle ex art. 79 D.Lgs. 163/2006;
- **Q)** l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- **R)** di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche; www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
- **S)** di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo (vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio,

che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

N.B. 1 - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono le seguenti:

In caso di violazioni delle norme di cui al codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria, si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della situazione e /o al danno all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice del comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato, verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto e/o al danno all'immagine. L'Amministrazione avrà diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e le altre previste nonché di rivalersi dei danni eventualmente subiti anche sulla cauzione definitiva appositamente costituita. Nel caso in cui l'aggiudicatario trascurasse l'adempimento delle presenti prescrizioni e condizioni, l'Amministrazione porterà, di pieno diritto, e senza formalità di sorta, recedere dal contratto in danno dello stesso aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

13.4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:

- l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – CCIAA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, riportante: numero e data di iscrizione, forma giuridica e sede legale, oggetto sociale attinente con quello oggetto della gara, organi di amministrazione e/o con poteri di rappresentanza, composizione societaria e direzione tecnica, così come richiesto al punto 8.1;

NB Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e geie, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

- *Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, consorzi cooperativi o consorzi artigiani, devono essere rese anche dalle consorziate esecutrici.*

13.5. Documentazione concernente la capacità economico-finanziaria (ex art. 41 del Codice) di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare di gara.

- referenze bancarie, di cui al paragrafo 8.2.a);
- attestazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di cui al paragrafo 8.2.b)

13.6. Documentazione concernente la capacità tecnico-organizzativa (ex art. 42 del Codice) di cui al paragrafo 8.3 del presente disciplinare di gara.

- Dichiarazioni di cui al punto 8.3. lettera a);
- iscrizione all'albo di cui al punto 8.3 lettera b);
- certificazioni di cui al punto 8.3 lettera c)

13.7 Tutta la Documentazione prevista all'art. 49 del Codice, in caso di avvalimento.

13.8 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC, di cui al par. 11.

13.9. Documento Passoe, sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l'avvenuta registrazione al sistema AVCPass. A tal fine si richiama la Deliberazione dell'ANAC (ex AVCP) n°

111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013 in attuazione dell'art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20 comma 1 lettera a), legge n. 35 del 2012 istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare denominato AVCPass, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti stabilendo altresì i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione riconducibile ai requisiti. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

13.10. Scheda Anagrafica contenente informazioni circa: l'oggetto ed importo dell'appalto, denominazione e ragione sociale della ditta, sede, partita IVA, dati del legale rappresentante (nome e cognome, nato a ... il ...), n. iscrizione CCIAA, posizione INPS, posizione INAIL.

14. Contenuto della BUSTA B "Offerta Tecnica"

L'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI o consorzio ordinario, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

La stessa dovrà essere predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto e seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, e pertanto non è prevista un'offerta economica. La concessione sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione della propria offerta tecnica secondo i criteri e i sub-criteri sotto elencati.

15. Valutazione dell'offerta tecnica

La concessione sarà aggiudicata, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:

Progetto Tecnico	fino a 100 punti
Offerta Economica	0 punti

In particolare il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti elementi valutativi:

Criterio 1: Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino

Sub-criterio 1.1: Struttura organizzativa impiegata nel servizio in affidamento sul territorio: Verrà ritenuta più significativa l'offerta che garantirà il più chiaro e funzionale organigramma generale e specifico per il servizio, processo decisionale, competenze delle singole figure coinvolte, gestione degli imprevisti e flessibilità, e dettagliata illustrazione dell'organizzazione del servizio (Lettera a) dell'art. 5 del CSA);

Sub-criterio 1.2: Strumentazione tecnologica ed informatica: Verrà ritenuta più significativa la modalità di gestione informatizzata degli interventi (funzionamento dei sistemi di centrale, connessioni telefoniche e telematiche) che garantirà il miglior supporto per la gestione delle emergenze connessa al verificarsi di incidenti stradali, la maggior tutela dell'incolumità delle persone, la sicurezza delle strade, nonché una maggiore celerità delle procedure (Lettera *b*) dell'art. 5 del CSA);

Sub-criterio 1.3: Metodologie utilizzate riguardo alla tempistica: Verrà ritenuta più significativa l'offerta che garantirà il minor tempo di intervento rispetto ai 45 minuti massimo previsti, da valutare in relazione alla struttura organizzativa illustrata (Lettera *c*) dell'art. 5 del CSA);

Sub-criterio 1.4: Formazione e corsi seguiti dal personale dedicato al servizio: Verrà ritenuta più significativa l'offerta che garantirà il maggior numero di corsi di formazione seguiti dal personale impiegato (Lettera *d*) dell'art. 5 del CSA);

Criterio 2: Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-sinistro con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente

Sub-criterio 2.1: Caratteristiche dei prodotti impiegati con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente: Verrà ritenuta più significativa l'offerta che garantirà un maggior rispetto dell'ambiente in riferimento alle caratteristiche dei prodotti impiegati (Lettera *e*) dell'art. 5 del CSA);

Sub-criterio 2.2: Caratteristiche dei mezzi e strumentazione tecnica impiegata: Verrà ritenuta più significativa l'offerta che garantirà un maggior rispetto dell'ambiente in riferimento all'attrezzatura, al materiale e all'equipaggiamento tecnico messo a disposizione per la concessione; numero e caratteristiche dei veicoli adibiti per l'effettuazione del servizio (Lettera *f*) dell'art. 5 del CSA);

Sub-criterio 2.3: Procedure metodologiche di smaltimento di rifiuti atte a gestire la tracciabilità delle operazioni: Verrà ritenuta più significativa l'offerta che garantirà un maggior rispetto dell'ambiente in riferimento alla tracciabilità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (Lettera *g*) dell'art. 5 del CSA);

Sub-criterio 2.4: Promozione della ricerca e studi dedicati alla tipologia di intervento oggetto della concessione: Verrà ritenuta più significativa l'offerta che presenterà la migliore promozione della ricerca e di studi dedicati alla tipologia di interventi oggetti della concessione, anche in relazione al rispetto dell'ambiente (Lettera *h*) dell'art. 5 del CSA);

Si richiede, ove possibile, di presentare per la valutazione/acquisizione del punteggio materiale tecnico fotografico per poter avere visione dei mezzi ed attrezzature/apparecchiature utilizzate.

Criterio 3: Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti alla Stazione Appaltante senza costo alcuno per la PA e per il cittadino

Verrà ritenuto più significativa l'offerta che garantirà più servizi aggiuntivi offerti all'amministrazione procedente, senza costo alcuno per la PA e per il cittadino (Lettera *i*) dell'art. 5 del CSA).

Nr. Criterio	Nr. Subcriterio	Descrizione	valore sucriterio	valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
1	Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino			45	
	1.1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio in affidamento sul territorio	20		QL
	1.2	Strumentazione tecnologica ed informatica	15		QL
	1.3	Metodologie utilizzate riguardo alla tempistica	5		QL
	1.4	Formazione e corsi seguiti dal personale dedicato al servizio	5		QL
2	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente			45	
	2.1	Caratteristiche dei prodotti impiegati con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente	15		QL
	2.2	Caratteristiche dei mezzi e strumentazione tecnica impiegata	15		QL
	2.3	Procedure metodologiche di smaltimento dei rifiuti atte a gestire la tracciabilità delle operazioni	10		QL
	2.4	Promozione della ricerca e studi dedicati alla tipologia di intervento oggetto della concessione	5		QL
3	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti alla Stazione Appaltante senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino			10	QL

OFFERTA ECONOMICA

<p>Trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, e pertanto non è prevista un'offerta economica.</p>

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata con Disposizione Dirigenziale del Dirigente del Servizio proponente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, secondo quanto disposto dall'Allegato P del D.P.R. 207/2010, il seguente metodo "**Aggregativo Compensatore**".:

Si riporta il metodo "Aggregativo Compensatore":

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

a) Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, ai fini della determinazione di V(a)_i, si utilizzerà il metodo previsto alla lett. a) punto 4 dell'All. P (attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascun componente della commissione)

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena Valutabile	0,1
Non valutabile	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Per le caratteristiche tecniche del servizio offerto, non comportando lo stesso oneri né costi per l'amministrazione, non si procederà alla valutazione di elementi di natura quantitativa.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 60/100.

La gara sarà provvisoriamente aggiudicata all'offerta migliore.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.

16. Svolgimento della gara e aggiudicazione provvisoria

La gara si svolgerà in seduta pubblica nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date indicate sul sito web del Comune ovvero comunicate alle imprese concorrenti, secondo una delle modalità indicate al par. 7.

La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 84 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.

Dopo l'esame, in seduta pubblica, della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, verrà effettuato, sulle imprese concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, il sorteggio ex art. 48 comma 1 del Codice, ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema dell'AVCPass. (La commissione, in caso di un numero esiguo di offerte, si riserva di non effettuare alcun sorteggio, procedendo alla verifica in capo a tutti i concorrenti). Nel caso in cui tale prova non venga fornita ovvero non confermi le dichiarazioni rese, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48 comma 1 del Codice.

Espletati tutti gli adempimenti, ex art. 46 e/o 48 del Codice, la commissione procede all'apertura, in seduta pubblica, della Busta B, contenente il Progetto Tecnico, delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione, nominata con apposita disposizione dirigenziale, procederà alla valutazione degli stessi ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente articolo 15. In una successiva seduta pubblica verrà data lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica.

La commissione procede all'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del Codice.

17. Aggiudicazione definitiva

Con specifico provvedimento, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente provvisoriamente aggiudicatario, dopo aver verificato il possesso in capo allo stesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, con l'osservanza di quanto disposto dal Codice all'art. 48 comma 2. In caso di riscontro negativo dei suddetti controlli, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.

In sede di aggiudicazione definitiva, l'impresa affidataria dovrà produrre, unitamente a tutta la documentazione visionabile sul sito www.comune.napoli.it/bandi nel file "*Documentazione, utile ai fini della stipula contrattuale da trasmettere al SACUAG – Area Gare Forniture e Servizi a cura della ditta contraente*", presentare **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006. ***N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).***

18. Informazioni complementari

Si applicano al presente appalto:

19.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “*Protocollo di Legalità*” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato

camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi

del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

- t) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

19.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "*Amministrazione trasparente*", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.

19.4 Art. 34 comma 35 della L. 221/2012, che introduce, per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2013, l'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di rimborso alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, delle spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del Codice (stimato in € 6.000,00 salvo conguaglio).

N.B. A partire dal 01/01/2016, le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

20. Sanzioni

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis del Codice degli appalti, come introdotto dall'art.39 comma 1 L.114/2014 che qui integralmente si richiama, si prevede per ogni violazione ivi contemplata una sanzione che va dall'uno permille all'uno per cento a favore della stazione appaltante (da stabilire a cura del RUP) del valore della concessione. La medesima sanzione viene altresì irrogata nei casi di violazione previsti dall'art.46 del D.Lgs 163/2006 comma 1 ter introdotto dall'art.39 comma 2 L.114/2014.

La Stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento. Pertanto: le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono quelle riportate al par. 13.3 lett.T).